

A partire dal 1° Gennaio 2021 Sarda Factoring S.p.A. applica le nuove regole europee in materia di classificazione delle controparti inadempienti (meglio conosciuto come default”).

La nuova disciplina, stabilisce criteri e modalità più restrittive in materia di classificazione a default rispetto a quelli finora adottati dagli intermediari italiani, con l’obiettivo di armonizzare gli approcci di applicazione della definizione di default e di individuazione delle condizioni di improbabile adempimento tra le istituzioni finanziarie e le diverse giurisdizioni dei paesi dell’UE. I principali cambiamenti introdotti prevedono che le banche e gli intermediari finanziari definiscano automaticamente come inadempiente il cliente che presenta un arretrato da oltre 90 giorni, il cui importo risulti, allo stesso tempo:

PICCOLE E MEDIE IMPRESE*:

- superiore ai 100€ e superiore all’1% del totale delle esposizioni verso una controparte

PER LE IMPRESE:

- superiore ai 500€ e superiore all’1% del totale delle esposizioni verso Sarda Factoring Spa**

Vi sono poi altre modifiche, tra cui:


- la definizione dei crediti ad Inadempienza Probabile
- la propagazione del default
- il periodo minimo di permanenza nello stato di default
- le valutazioni che la società deve obbligatoriamente effettuare per la riclassificazione in bonis del cliente.

Regolarizzato l’arretrato e passati almeno 90 giorni da tali regolarizzazioni senza che si verifichino ulteriori situazioni di arretrato o ulteriori eventi pregiudizievoli, decadrà la segnalazione di inadempienza.

**Piccola e Media Impresa (PMI): titolari di ditte, liberi professionisti, ditte individuali e imprese con fatturato inferiore a 5 milioni di Euro ed esposizione complessiva inferiore a 1 milione di Euro.*


***Fino al 31 dicembre 2021, per gli intermediari finanziari non appartenenti a gruppi bancari, come nel caso della Sarda Factoring S.p.A., la soglia relativa è pari al 5% dell’esposizione complessiva verso una controparte.*

CEDENTE ANTICIPAZIONI PRO SOLVENDO E PRO SOLUTO FORMALE¹



¹ con pro soluto formale si intende il pro soluto con clausole di mitigazione del rischio;

DEBITORE CEDUTO IN PRO SOLUTO²



² Con pro soluto effettivo si intende pro soluto senza clausole di mitigazione del rischio e gli acquisti a titolo definitivo (con derecognition IFRS compliant). Per esposizione si intende un debito a fronte di un credito approvato in pro soluto o acquistato a titolo definitivo.

PERCHE' È IMPORTANTE SEGUIRE LE NUOVE REGOLE DI DEFAULT

È fondamentale, quindi, per i cedenti rispettare la quota contrattualmente stabilita di anticipazione dei crediti e per i debitori onorare con puntualità le scadenze di pagamento dei propri debiti non trascurando anche importi di modesta entità, al fine di evitare la classificazione a default.

Riferimenti normativi:

EBA/GL/2016/07 "Linee Guida sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'art. 178 del Regolamento UE n. 575/2013;

EBA/RTS/2016/06 "Nuove tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato" che integrano il Regolamento Delegato UE n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017;